

COMUNE DI OROSEI



IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Si informa che:

ENTRO IL 16 GIUGNO 2015

deve essere effettuato il versamento dell'ACCONTO IMU dovuta per l'anno d'imposta 2015.

Sono **soggetti passivi IMU** il proprietario di immobili incluse le aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

Sono **escluse dal pagamento le abitazioni principali e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9; sono inoltre esclusi dal pagamento i fabbricati rurali ad uso strumentale e i terreni agricoli.**

ALIQUOTE E RATE DI VERSAMENTO IMU 2015

Il pagamento IMU dovrà essere effettuato in **2 rate (prima rata, 50%, entro il 16 giugno – seconda rata, a conguaglio, entro il 16 dicembre) oppure in unica soluzione entro il 16 giugno.**

Il calcolo dell'imposta IMU per la RATA DI ACCONTO dovrà essere effettuato sulle seguenti aliquote

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (solo le categorie catastali A/1, A/8 e A/9) - Detrazione € 200.00	4‰
Aree edificabili	8,6‰
Immobili del gruppo "D" (soggetti al provento statale del 7,6‰) Quota comune 1‰	8,6‰
Per gli altri immobili	8,6‰

CODICI PER IL VERSAMENTO IMU CON F24 ED F24 SEMPLIFICATO ANNO 2015

CODICE CATASTALE DEL COMUNE: G119

DESCRIZIONE	CODICE TRIBUTO	
	COMUNE	STATO
IMU - su abitazione principale e relative pertinenze (solo le categorie A/1, A/8 e A/9)	3912	-
IMU - per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D QUOTA STATO (7,6 ‰) QUOTA COMUNE (1 ‰)	3930	3925
IMU - le aree fabbricabili	3916	
IMU - per gli altri fabbricati	3918	

FATTISPECIE ESCLUSE / ESENTATE PER LEGGE DA IMU DALL'ANNO 2014:

(Assoggettate però a TASI)

- abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

MODIFICHE INTRODOTTE PER LEGGE DALL'ANNO 2015:

(Art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, così come modificato dall'art. 9-bis, comma 1, della legge 80/2014
- Art. 9-bis, comma 2, della legge 80/2014)

- A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (**AIRE**), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale, e pertanto alle stesse **assimilate** e quindi esenti dall'imposta, le seguenti unità immobiliari:

- a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e/o comunque occupata;
- b) quelle **concesse in uso gratuito** dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale (intesa come la concomitanza della residenza anagrafica con l'effettiva dimora), prevedendo che l'agevolazione operi:
 - fino al valore di € 500,00 di rendita (comprese le pertinenze), i proprietari dell'immobile sono esentati dal versamento dell'imposta IMU;
 - per la quota di rendita eccedente il valore di € 500,00 (comprese le pertinenze), per il calcolo dell'imposta, si applica l'aliquota ordinaria base;

Nel caso in cui si posseggano più seconde case date in **comodato d'uso gratuito**, l'agevolazione è applicabile solo **ad una** unità immobiliare.

Nel sito istituzionale del Comune è disponibile nella Home page il programma per il calcolo e la stampa dell'F24. Clicca qui: <http://www.amministrazionicomunali.it>